



# STUDIO CONTABILE SANT'ELENA

Gestione Contabilità e Relative Dichiarazioni Fiscali

di Sabrina Zucchelli

<b>OGGETTO</b>	<b>DL SOSTEGNI - IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 DL 41/2021 (IN G.U. DEL 23/03/2021); ART. 25 DL 34/2020
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>23/03/2021</b>

*Sintesi: il recente "Decreto Sostegni" ha riproposto un contributo a fondo perduto analogo a quello già introdotto dal DL Rilancio, con alcune differenziazioni:*

- **soggetti interessati:** titolari di attività di impresa (commerciale o agricola) e di lavoro autonomo (senza le cause di esclusione previste dal DL Rilancio) con P.Iva attiva al 22/03/2021
- **limite dei ricavi/compensi 2019:** il limite viene portato a €. 10 milioni
- **soggetti esclusi:** enti pubblici ed intermediari finanziari
- **calo del fatturato:** la riduzione per più del 30% del fatturato/corrispettivi va valutata tra l'entità media registrata nell'intero anno 2020 (volume d'affari/12) rispetto alla stessa media dell'anno 2019
- **importo:** aliquota variabile (dal 60% al 30%) in ragione del volume dei ricavi/compensi 2019 applicato al "calo di fatturato medio" di cui sopra
- **adempimenti:** va presentata istanza telematica secondo le modalità già previste in passato; la trasmissione deve avvenire entro 60gg dall'apertura del canale telematico da parte dell'Agenzia
- **aspetti fiscali:** il contributo a fondo perduto permane non imponibile ai fini dei redditi e dell'Irap.

L'art. 1 del **D.L. n. 41/2021** (cd. "Decreto sostegni"), **in vigore dal 23/03/2021**, ha riproposto una versione modificata del contributo a fondo perduto già istituito dal DL Rilancio (art. 25 DL 34/2020).

## SOGGETTI INTERESSATI

Destinatari del "nuovo" contributo a fondo perduto sono:

→ **i titolari di partita Iva** (residenti in Italia) che svolgono attività d'**impresa, arte o professione** che risultino:

- **con partita Iva attiva** alla data del **23/03/2021** (data di entrata in vigore del DL)
- che, **nel periodo d'imposta 2019:**
  - ✓ abbiano realizzato **ricavi/compensi non superiori a € 10 milioni**
  - ✓ o siano titolari esclusivamente di reddito agrario (cioè siano passati su base catastale, ex art. 32 Tuir, senza compilare il quadro RD).

**Nota:** per le imprese con periodo d'imposta non solare va fatto riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'entrata in vigore del DL Sostegni  
Si ritengono inclusi anche gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale in via non prevalente.

**N.B.:** non sono disposti ulteriori particolari vincoli; dunque, a titolo di esempio, spetta:

- per qualsiasi forma dell'impresa (ditte individuali e società) o professionale (inclusi studi associati), inclusi contribuenti forfettari, per qualsiasi attività esercitata
- per le imprese agricole che tassano il reddito con criteri forfettari (su base catastale)

Si noti che, per quanto attiene i **professionisti, non figurano più le cause di esclusione previste dal DL Rilancio** (sia per i professionisti "con Cassa" che per quelli iscritti alla gestione separata – v. [RF 087/2021](#)), **né l'esclusione**, chiarita dalla CM 22/2020, in relazione agli **studi associati**.

## SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo non spetta ai soggetti:

- che hanno attivato la **P.Iva successivamente al 23/03/2021**
- la cui **P.Iva risulti cessata al 23/03/2021**
- gli enti pubblici
- gli intermediari finanziari art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding anche industriali, ecc.)

## REQUISITO DEL “CALO DEL FATTURATO”

Per quanto attiene requisito del calo del fatturato, il nuovo contributo si discosta per il riferimento ad una base “media mensile”.

In particolare, il contributo spetta a condizione che:

- ➔ l'**ammontare medio mensile** del **fatturato/corrispettivi** dell'intero anno **2020**
- ➔ sia **inferiore di almeno il 30%** rispetto all'**ammontare medio mensile** del fatturato/corrispettivi dell'anno **2019**.



**Nota:** il DL Rilancio faceva riferimento a un calo minimo del 33,33%, ora ridotto al 30%.

**Monte fatturato e corrispettivi:** come in passato, per la sua determinazione va fatto riferimento alla data “di effettuazione” dell’operazione ex art. 6 Dpr 633/72 (v. CM 9/2020), e cioè va fatto riferimento:

- ✓ alle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dei due diversi anni
- ✓ cui si aggiungono le operazioni esonerate da emissione di fattura/certificazione del corrispettivo, secondo criteri di natura reddituale (v. RF 087/2020).

**Contribuenti “minimi” e “forfettari”:** considerata l’irrelevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate, non è ancora stato chiarito se per essi rilevi comunque il “fatturato” o operi il criterio reddituale.

**Suggerimento:** di fatto, si tratterà:

- ✓ **in generale:** di assumere i dati indicati nella **dichiarazione annuale Iva, quadro VE** (che includa anche le operazioni non imponibili/esenti/escluse per carenza di territorialità; di fatto si tratta del **volume d'affari “lordizzato” delle cessioni dei beni ammortizzabili**, posto che anche queste rilevano)
- ✓ **in deroga:** in caso di regime Iva “per cassa” occorrerà rideterminare gli importi (non rilevando l’incasso) sulla scorta della data in cui è stata emessa la fattura (campo 2.1.1.3 <Data>) dividendo tale importo per il **divisore 12**.

**media mensile fatturato/corrispettivi 2020 < 30% media mensile fatturato/ corrispettivi 2019**

**NEOATTIVITÀ DAL 2019:** per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1/01/2019:

- ✓ ai fini della media: **rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA**
- ✓ il contributo spetta **anche in assenza del requisito** del “calo del fatturato”.



**N.B.:** in passato per tali soggetti vigeva l’esonero da applicazione del requisito, mentre ora si tratta di determinarlo riducendo il numero di mesi sui quali calcolare la media aritmetica (ciò si ritiene rilevi per il solo 2019, mentre la media mensile per il 2020 considererà comunque il 12 mesi dell’intero anno).

Nessun esonero è disposto per i contribuenti con sede operativa in un comune calamitato.

## QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Analogamente a quanto previsto per il contributo disposto dal DL Rilancio, anche in questo caso l’entità del contributo è determinato:

- ➔ assumendo la **riduzione del monte fatturato/corrispettivi “medio mensile”** di cui sopra
- ➔ applicando ad essa una **percentuale variabile** in ragione della “dimensione” del contribuente
  - **60%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **non superiori a € 100.000**
  - **50%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi **tra € 100.001 ed € 400.000**
  - **40%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi **tra € 400.001 ed € 1.000.000**
  - **30%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi **tra € 1.000.001 ed € 5.000.000**
  - **20%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **superiori ad € 5.000.000** (e fino a € 10 mil.)



**IMPORTO MINIMO:** come già in passato

- ✓ ove il calcolo indicasse un importo inferiore ai seguenti limiti
- ✓ inclusi i soggetti che hanno aperto partita Iva dal 1/01/2020 (e fino al 23/03/2021) il contributo sarà comunque riconosciuto entro l’importo di **€ 1.000**: per le **persone fisiche** (ditte individuali e professionisti) e di **€ 2.000**: per gli **altri soggetti** (società e studi associati).



**IMPORTO MASSIMO:** il contributo non può eccedere l'importo di € 150.000.

**Esempio1** | L'imprenditore Mario Rossi ha riportato i seguenti dati in liquidazione periodica per l'anno 2020:

Mod. Iva 2020:

VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	zero	,00
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigli VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	192.000	,00

Mod. Iva 2021:

VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	10.000	,00
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigli VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	110.000	,00

Rileva per € 120.000

Il contribuente proceda calcolare le medie mensili:

- anno 2019:  $192.000 / 12 \text{ mesi} = € 16.000$
- anno 2020:  $120.000 / 12 \text{ mesi} = € 10.000$

con un decremento della media mensile pari a € 6.000, superiore al 30% di € 16.000 (pari a € 4.800).

Nel 2019 il contribuente abbia dichiarato ricavi pari a € 110.000; dunque il contributo sarà calcolato come segue:  $50\% \times € 6.000 = € 3.000$

**Esempio2**

Con riferimento all'esempio precedente si ponga ora che il fatturato/corrispettivi indicato nel mod. Iva 2021 sia pari a € 144.000; in tal caso:

- la media del fatturato/corrispettivi 2020 diviene pari a € 12.000
- con un decremento rispetto alla media del fatturato corrispettivi 2019 di € 4.000, importo **inferiore al 30%** di quest'ultimo.

In tal caso al contribuente **non spetta alcun contributo**, per carenza del "calo di fatturato".

**Esempio3**

Il sig. Neri, professionista, ha aperto la partita Iva il 1/07/2019.

Ha presentato i mod. Iva indicando il seguente volume d'affari "rettificato":

- fatturato 2019: € 32.000
- fatturato 2020: € 40.000

Le medie annuali risultano pertanto essere pari a:

- fatturato medio 2019:  $€ 32.000 / 6 \text{ mesi} = € 5.333$
- fatturato medio 2020:  $€ 40.000 / 12 \text{ mesi} = € 3.333$

con un decremento di € 2.000 (superiore al 30% di € 5.333, pari a € 1.600).

In tal caso spetta il contributo pari a:  $60\% \times € 2.000 = € 1.200$  (superiore al minimo)

**Esempio4**

Nell'Esempio3 precedente, si ponga, ora, che il fatturato 2019 sia pari a € 26.000; in tal caso:

- **non vi è "calo del fatturato"** (calo medio mensile di € 1.000 contro un minimo di € 1.300)
- spetta comunque il contributo nell'importo **minimo di € 1.000**, in quanto **neoattività 2019**.

**Esempio5**

Una Snc ha aperto **P.Iva il 1/03/2020** (nulla cambia ove sia stata aperta il 1/03/2021):

- pur non avendo alcun fatturato medio del 2019 (dunque, non vi è "calo del fatturato")
- spetta comunque il contributo nell'importo **minimo di € 2.000**.

## EROGAZIONE

Una novità è intervenuta per quanto riguarda le modalità di fruizione del contributo, il quale:

**a)** in alternativa all'**accredito diretto sul C/C** (da comunicare nell'istanza telematica; a tal fine si applicano le disposizioni dell'art. 25 DL 34/2020)

**b)** prevede la possibilità della sua **"conversione" in credito d'imposta:**

- da utilizzare in compensazione nel mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)
- con opzione irrevocabile

**Utilizzo del credito d'imposta:** non trovano applicazione i limiti di utilizzo nel mod. F24:

- ✓ di € 250.000, riferite i crediti d'imposta da indicare a quadro RU (art. 1, co. 53, L. n. 244/07)
- ✓ di € 700.000, riferite le compensazioni in un anno solare nel mod. F24 (art. 34 L. 388/2000)
- ✓ riferiti alla presenza di ruoli scaduti per debiti erariali di importo superiore a € 1.500 (art. 31, DL 78/2010).

Il credito d'imposta dovrebbe essere utilizzabile fin dalla conoscenza dell'esito positivo dell'istanza.

## ADEMPIMENTI

Gli adempimenti richiesti sono in linea con quanto previsto con DL 34/2020 istitutivo; al fine di ottenere il contributo, i contribuenti:

- dovranno presentare **apposita istanza telematica** all'Agenzia Entrate
- attestando la sussistenza dei relativi requisiti (entità del "calo del fatturato"; volume dei ricavi/compensi del 2019; ecc.)




**Intermediari abilitati:** l'istanza potrà essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale (in precedenza era contemplata anche la delega ai soli servizi della fattura elettronica).

**Termine di invio:** a pena di decadenza, entro **60 giorni** dalla **apertura del "canale telematico"**.



**Attuazione:** le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto, nonché l'apertura del canale telematico saranno disciplinati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.



## ULTERIORI ASPETTI

### ASPETTI FISCALI

Come in passato, anche il "nuovo" contributo a fondo perduto risulta disciplinato come segue:

- **non è imponibile** ai fini dei redditi/irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi/altri componenti negativi



**AUTO DI STATO:** il contributo viene erogato nel rispetto del "Quadro temporaneo" degli aiuti di Stato (la cui durata è stata ampliata fino al 31/12/2021); dunque:

- ✓ il cumulo degli aiuti nel periodo di emergenza Covid-19 non può superare il limite di € 1.800.000 per singola impresa o "gruppo di imprese" (misura così incrementata dalla Com. UE del 28/01/2021)
- ✓ tra gli aiuti sono compatibili (nel senso che si sommano) agli aiuti in regime "de minimis"
- ✓ è ammesso anche per le imprese "in difficoltà" al 31/1/2019 (purché non in procedura fallimentare).

Peraltro, i co. da 13 a 17 prevedono la possibilità che, in relazione a una serie di misure agevolative introdotte nel periodo di emergenza epidemiologica (incluso il presente contributo a fondo perduto) sia possibile fruire degli aiuti di Stato nel limite:

- non solo dei citati € 1.88.000 (di cui alla Sez. 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro Temporaneo)
- ma anche dei limiti (ai € 10 mil.) previsti dalla Sez. 3.2 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti del citato Quadro Temporaneo), nel qual caso è necessario che l'impresa abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30% rispetto all'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

L'argomento sarà approfondito in una prossima informativa..

**CONTROLLI E SANZIONI:** per la successiva attività di controllo e le sanzioni applicabili è fatto espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 25 DL in quanto compatibili.

In caso di riscontro della mancata spettanza del contributo, l'Agenzia procede:

- ad un “atto di recupero” (termine di decadenza di 8 anni) del contributo non spettante
- unitamente alla **sanzione “per credito inesistente”** (ex art. 13 c. 5 Dlgs 471/97, dal 100% al 200% delle somme), oltre agli interessi di mora

Troveranno inoltre applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 316-ter c.p.

**Cessazione dell'attività:** ove successivamente all'erogazione del contributo, l'attività cessi, il soggetto firmatario dell'istanza telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e risulterà destinatario del citato atto di recupero (nel caso di società/studio associato beneficiari, l'atto viene emanato nei confronti del firmatario dell'istanza).

#### **REGOLARITÀ ANTIMAFIA E CAUSE OSTATIVE**

Il contribuente produrre l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica

### **ABROGAZIONI DI ALTRI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

In relazione ad altri contributi a fondo perduto istituiti nel 2020, il comma 11 dell'art. 1 del DL Sostegni, infine:

- ➔ **abroga il contributo a fondo perduto** di cui all'art. 1, co. 14-bis e 14-ter DL 137/2020 (Decreto Ristori)

I citati co. 14-bis e 14-ter DL 137/2020 prevedevano che il contributo a fondo perduto introdotto dal medesimo DL Ristori fosse riconosciuto anche nel 2021 per gli operatori

- ✓ con **sede operativa in centri commerciali**, o con attività rientrante nelle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**
- ✓ nonché **per quelli interessati dalle misure restrittive** introdotte dal **DCPM 3/11/2020**.

- ➔ **circoscrive** il contributo a fondo perduto ex art. 59, co. 1, lett. a), DL 104/2020 (Decreto Agosto) alle attività economiche nei centri storici dei **comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti**.

In esito alla citata modifica (ed a quelle introdotte dalla legge di bilancio 2021), il contributo previsto dall'art. 59 DL 104/2020 opera, quindi, come segue:

- per gli **esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico**
- che abbiano subito un “calo di fatturato” nel mese di giugno 2020 rispetto a giugno 2019 di almeno di 1/3
- **svolte nelle zone A o equipollenti** (centri storici) di **comuni** che, in base alle ultime rilevazioni Istat, hanno **registrato un numero di presenze turistiche di cittadini residenti all'estero** almeno pari:
  - ✓ a 3 volte quello dei residenti nel comune stesso: nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che siano:
    - capoluogo di provincia
    - oppure ove sono situati santuari religiosi
  - ✓ almeno pari a quello dei residenti negli stessi comuni: per i capoluoghi di città metropolitane.

**Studio Contabile Sant'Elena di Sabrina Zucchelli**

Corso Trapani n. 132 10141 Torino | Tel. +39 346 09 03 152 | e-mail: info@studiocontabilesantelena.it